

Associazione Promotrice d'Arte e Cultura "Spazio Arte"

(Già Gruppo Promotore d'Arte e Cultura)

Statuto

Registrato a Rivoli (TO) il 14 marzo 1977 e successivamente il 06 marzo 1986 al numero 004968 vol. 35 mod. II, II.(P.I. -95513420018).

Modifica apportata il 13 luglio 2004

<>

Visto l'art. 10 dello Statuto del Gruppo, visto l'art. 21, 2° Comma del Codice Civile, l'Assemblea riunitasi in sessione straordinaria nei locali dell'Associazione, Piazza Umberto 1° n. 8/a Orbassano (TO), il giorno 13.07.2004 alle ore 21.00, stabilisce e decreta ad unanimità la modifica dello Statuto, i soci tutti, visto la stesura del nuovo Statuto, lo accettano e ne sottoscrivono il verbale originale. Pertanto si ricostituisce ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, con premessa di costituirlo con atto pubblico e successivo riconoscimento.

ARTICOLO 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'Associazione di promozione sociale "Associazione Promotrice d'Arte e Cultura"- Spazio Arte-, con sede in Piazza Umberto 1° n.8/al 2° piano in Orbassano e si avvarrà della stessa come saletta espositiva, questa è riservata rigorosamente agli associati in regola con la quota di adesione alla Associazione.

La sua durata è illimitata.

ARTICOLO 2 - Scopo

L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati; è un centro permanente di vita associativa a carattere culturale, volontario, democratico e non persegue finalità di lucro.

Scopo dell'Associazione è in particolare quello di divulgare tutte le forme artistiche e culturali ad ogni ceto sociale, al di là di ogni ideologia politica e religiosa, al fine di inserirsi nella comunità incentivando interessi artistico - culturali, mostre e manifestazioni competitive e non, nonché promovendo corsi sulle varie discipline artistiche a quanti, al di là dell'età, volessero avviarsi nel mondo delle Belle Arti.

ARTICOLO 3 - Soci

L'Associazione è aperta a quanti ne volessero far parte.

Il numero dei soci è illimitato.

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, religione e di nazionalità, i quali, aderendo alla finalità istituzionali, intendono collaborare al loro raggiungimento ed accettano le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al rispetto dello Statuto, dei regolamenti emanati e al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

ARTICOLO 4 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

ARTICOLO 5 - Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto,
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva Assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea - che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

1) Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 6 - Gli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ARTICOLO 7 - L'Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- 1) avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- 2) avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario, o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei partecipanti. La seconda convocazione può avvenire un'ora dopo la prima.

Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sulle seguenti questioni:

- 1) approvazione delle linee generali del programma d'attività per l'anno sociale
- 2) elezione del Consiglio Direttivo
- 3) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi
- 4) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo
- 5) determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione
- 6) ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/10 dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avverrà a scrutinio segreto.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare sulle seguenti questioni:

- 1) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- 2) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

ARTICOLO 8 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto, ogni tre anni nel mese di gennaio o febbraio, dall'Assemblea ed è composto da 11 membri eletti fra i soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo al suo interno elegge:

1. il Presidente
2. il Vice Presidente
3. il Segretario
4. il Vice segretario
5. il Cassiere
6. il Vice cassiere

e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine alle attività dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Consiglio del Direttivo si riunisce una volta al mese e in via straordinaria ogni qualvolta si ritiene necessario, esso viene convocato dal Presidente e, se richiesto da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
3. redige e presenta all'Assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
4. ammette i nuovi soci;
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea.

6. Il Consigliere che senza valida giustificazione, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio decade automaticamente e viene sostituito da un'altro membro nominato dal Consiglio Direttivo stesso, con rettifica alla prima assemblea dei soci.

ARTICOLO 9 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale per tutti gli atti, compresi la stipulazione di contratti e l'apertura di conti correnti e le operazioni bancarie; provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede. In caso di sua assenza o impedimento tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

ARTICOLO 10 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

ARTICOLO 11 - Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

ARTICOLO 12 - Iniziative di urgenza

Tutte le iniziative che presentano carattere di urgenza possono essere prese con contatti personali anche individuali, senza attendere riunioni formali; queste saranno poi rettifiche dal Direttivo e rese note a tutti i soci mediante comunicazione scritta e affissione all'albo.

ARTICOLO 13 - I mezzi finanziari

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;

- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

ARTICOLO 13b - Rendiconto economico finanziario

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ARTICOLO 14 - Denominazione delle iniziative

Tutte le denominazioni delle iniziative, realizzate dall'Associazione, rimarranno esclusivamente proprietà dell'Associazione e come tale è fatto divieto di sfruttarle personalmente e tanto meno con altre Associazioni. La non osservanza comporta l'automatica esclusione dell'associato inosservante, il rimborso dei danni derivati e l'eventuale ricorso legale.

ARTICOLO 15 - Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

ARTICOLO 16

Per quanto non previsto valgono le norme di legge.

ARTICOLO 17

Il presente è copia della variante dello Statuto del "Gruppo Promotrice d'Arte e Cultura Piemontese" registrato all'ufficio registro di Rivoli il 14 marzo 1977 e successivamente col nome di "Gruppo Promotrice d'Arte e Cultura" <Spazio Arte> il 6 marzo 1986 al numero 004968 vol. 35 mod. II, codice fiscale. n. 95513420018.

Ulteriori modificazioni del presente Statuto potranno venire con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Orbassano, lì 13 luglio 2004

Il Presidente
Angelo Cottone

Il Segretario
Deni Brunilde